



UFFICIO REGIONALE DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

SEDE DI TORINO

Prot. n.

Torino,

Avviso per l'assegnazione a trattativa privata dietro corrispettivo, ai sensi dell'art. 1 lettera b) della L. 23.7.1980 n. 384, della nuova rivendita da istituirsi nel Comune di **PIOSSASCO (TO)**, da ubicare nella zona così delimitata:

**” VIA BERTACCHI: TUTTI I LOCALI COMMERCIALI CONTRADDISTINTI DAL NUMERO CIVICO 1 AL NUMERO CIVICO 4;
VIA TORINO: IL LOCALE COMMERCIALE CONTRADDISTINTO COL NUMERO CIVICO 68”**

L'Ufficio Regionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Torino, visto l'esito infruttuoso del concorso di cui all'avviso pubblicato in data 14/12/2012 per l'assegnazione della rivendita di nuova istituzione in **PIOSSASCO (TO)**, il cui reddito presunto per l'esercizio in appalto è di € 49.437,74 (Quarantanovemilaquattrocentotrentasette/74), ha deciso di conferire la suddetta rivendita mediante contratto d'appalto a trattativa privata, al migliore offerente, ai sensi dell'art. 1 lettera b), della citata legge.

Al riguardo si comunica che l'apposita Commissione ha stabilito in Euro 50.500,00 (Euro Cinquantamilacinquecento/00), la misura base dell'importo da corrispondere in unica soluzione all'atto del conferimento dell'esercizio.

La tabaccheria verrà appaltata per un periodo di anni 3, nei modi prescritti a chi corrisponda la somma più elevata a partire dal suindicato importo base e disponga di idoneo locale ubicato nella zona sopra specificata, a distanza non inferiore a **mt. 300** dalla più vicina rivendita ordinaria già esistente.

Ogni aspirante potrà presentare una sola offerta; questa, redatta in maniera chiara e leggibile su carta da bollo conformemente al modello allegato al presente avviso, sarà contenuta in busta sigillata recante la seguente dicitura:

”Offerta per l'appalto della nuova rivendita da istituirsi nel Comune di Piossasco (TO)”.
Detta busta racchiusa in altra di maggior formato, unitamente al deposito cauzionale, indirizzata a questo Ufficio Regionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 19 aprile 2013.

Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine indicato e quelle prive del deposito cauzionale di cui appresso.

Non sono ammessi reclami per l'offerta non pervenuta o pervenuta in ritardo.

Non saranno ammesse le offerte presentate da soggetti in qualità di socio o rappresentante legale di società, in quanto, ai sensi delle vigenti disposizioni, le rivendite ordinarie di generi di monopoli possono essere intestate solo a persone fisiche e non anche a società.

L'offerta deve esprimersi in cifre ed in lettere la somma che l'offerente si obbliga a corrispondere all'atto del conferimento.


All'offerta dovrà essere allegato a titolo di garanzia, pena l'esclusione dalla gara, un deposito cauzionale provvisorio di € 2.525,00 (Euro duemilacinquecentoventicinque/00) da eseguirsi mediante quietanza rilasciata dalla Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Torino.

I depositi provvisori costituiti dai non assegnatari saranno immediatamente svincolati e restituiti nei modi di rito, quello dell'assegnatario dopo la regolare esecuzione, nel termine stabilito, degli adempimenti ovvero in caso di rinuncia al conferimento, si provvederà all'incameramento dell'intero deposito provvisorio.

A parità di migliore offerta si darà corso ad un'ulteriore trattativa privata al rialzo tra i relativi proponenti con la stessa procedura di cui innanzi.

Per gli adempimenti successivi all'assegnazione e per l'eventuale decadenza dalla stessa si richiamano le norme vigenti, delle quali gli interessati potranno prendere visione presso l'Ufficio Regionale, dove riceveranno ogni altra informazione in tema di conferimento e di gestione delle rivendite di generi di Monopolio.

DIRETTORE
Dr. Fabio PACELLA



MODELLO DELL'OFFERTA

(da riprodurre su carta da bollo di € 14,62)

Io sottoscritto (nome).....(cognome).....nato

a.....il.....(C.F.....)

residente nel Comune di.....in

Via.....n.....tel.....mi impegno

ad assumere in gestione, per tre anni, l'esercizio della rivendita generi di monopolio di nuova istituzione in PIOSSASCO (TO) sotto la stretta osservanza delle disposizioni in vigore, obbligandomi al pagamento, in unica soluzione, all'atto del conferimento, della somma di EURO..... (Euro).

Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, che in caso di aggiudicazione potrò disporre del locale sito in Via n..... del Comune di dove intendo ubicare la rivendita suindicata e di non trovarmi in alcuno dei casi di esclusione previsti dagli artt. 6 e 18 della legge 22.12.1957 n. 1293 o nella situazione di cui all'art. 5 della legge 23.7.1980 n. 384, obbligandomi a rimuovere, nel termine assegnato dall'Amministrazione, ogni eventuale causa di incompatibilità prevista dagli artt. 7 e 18 della legge 22.12.57 n. 1293 e di essere a conoscenza che a seguito del conferimento della titolarità della concessione, dovrà conseguire, entro i sei mesi successivi, il certificato di idoneità professionale di cui art. 55, comma 2-quinquies del D.L. del 31/05/2010, n. 78 a pena di decadenza dell'assegnazione e d'impegnarmi, altresì, a far pervenire tempestivamente il suddetto certificato all'Ufficio regionale presso il quale è in corso di trattazione la relativa pratica.

Firma _____

fatto in modo da essere facilmente individuabile senza
possibilità di equivoco, opera alla luce della domanda stessa



(cause di esclusione e incompatibilità)

- Ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 18 della Legge 22/12/1957 n.1293, non può gestire una rivendita chi:

- 1) sia minore di età, salvo che non sia autorizzato all'esercizio di impresa commerciale;
- 2) non abbia la cittadinanza dell'unione europea;
- 3) sia inabilitato o interdetto;
- 4) sia stato dichiarato fallito e non abbia conseguito la cancellazione del registro dei falliti entro la data di scadenza del presente avviso;
- 5) non sia immune da malattie infettive o contagiose;
- 6) abbia riportato condanne:
 - a) per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative;
 - b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorché per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
 - c) per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la Pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice Penale quanto da leggi speciali, ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena;
 - d) per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta;
- 7) abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di un magazzino;
- 8) abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico: E' in facoltà dell'Amministrazione consentire la gestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione del reato;
- 9) sia stato rimosso dalla qualità di gestore o coadiutore di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione;
- 9-bis) non abbia conseguito, entro sei mesi dall'assegnazione, l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di rivenditore di generi di monopolio all'esito di appositi corsi di formazione disciplinati sulla base di convenzione stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

- Ai sensi dell'art.5 della legge 23 luglio 1980 n. 384, non può ottenere il conferimento di una rivendita chi abbia rinunciato alla gestione di un analogo esercizio nei cinque anni precedenti;

- Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 18 della legge 22 dicembre 1957 n.1293, non può gestire una rivendita chi:

- 1) presti la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui;
- 2) eserciti a qualunque titolo, altro magazzino o rivendita oppure conviva con persona esercente altro magazzino o comunque addetta ad ufficio o stabilimento dei Monopoli di Stato, ovvero appartenente al Corpo della Guardia di Finanza;

L'incompatibilità cessa se, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, l'interessato ne abbia rimosso la causa.